

## LEGGE SALVABORGHESI 158/2017

### PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PUBBLICHE E PRIVATE NEI BORGHI

In attesa delle norme attuative di fine anno per determinare le modalità di erogazione del contributo.

#### Per gli anni 2018-2023 stanziati 160 milioni di euro.

La Legge promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.

La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.

L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

Per piccoli Comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

L'ultimo decreto attuativo del 2021 ha individuato i Comuni che rispondono alle tipologie individuate dalla Legge.

In particolare il Piano assicura la priorità ai seguenti interventi:

- a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
- c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado (ai sensi dell'articolo 5), anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
- e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso (ai sensi dell'articolo 6)
- f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici (ai sensi dell'articolo 4), anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi (con particolare riferimento ai borghi antichi e ai centri storici abbandonati o spopolati);
- g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari.
- h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

L'articolo 3 della legge 158/2017 prevede l'istituzione di un **Fondo per lo sviluppo** strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in



sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

**Art. 4. Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi** prevede la possibilità per i piccoli Comuni di recuperare e riqualificare zone di particolare pregio nei centri storici e promuovere la **realizzazione di alberghi diffusi**, da riqualificare **mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana**, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui alla presente legge.

Si tratta di interventi di:

- risanamento
- conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte dei soggetti privati
- realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico
- manutenzione straordinaria e riuso del patrimonio edilizio inutilizzato
- consolidamento statico e antisismico degli edifici storici
- miglioramento dei servizi

Le iniziative di recupero dei centri urbani possono essere realizzate anche attraverso le misure riconducibili alla strategia nazionale di green community di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015.

#### **Art. 5. Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni**

contiene misure volte a contrastare l'abbandono di terreni ed edifici in stato di abbandono nei piccoli Comuni. Al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici **i piccoli Comuni possono avvalersi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, per adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili**. Per quanto attiene agli edifici in stato di abbandono o di degrado, la norma indica la finalità anche di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

In particolare, per quanto concerne i terreni, si indica la finalità di **prevenire** le cause dei **fenomeni di dissesto idrogeologico** e la **perdita di biodiversità** nonché di assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, e la bonifica dei terreni agricoli e forestali, regimazione delle acque.

#### **Art. 6. Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali**

consente ai piccoli Comuni, anche in forma associata di **acquisire case cantoniere e stazioni ferroviarie disabitate** anche per promuovere la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali o per stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale.

I piccoli comuni possono inoltre acquisire il **sedime ferroviario dismesso** e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente **per la destinazione a piste ciclabili**, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto del principio della sostenibilità, il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, in collaborazione con la **società Ferrovie dello Stato Spa** e con le aziende di trasporto regionali in caso di ferrovie regionali e previo accordo con le regioni e gli enti locali interessati, **promuove**, nei piccoli comuni, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica**.



Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

#### **Art. 7. Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose**

I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

#### **Art. 8. Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government**

I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government.

#### **Art. 9. Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti**

#### **Art. 10. Diffusione della stampa quotidiana**

#### **Art. 11. Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile**

Per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono i prodotti agricoli provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.

#### **Art. 12. Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile**

Tra le altre si prevede che anche i piccoli comuni destinino specifiche aree per la realizzazione di mercati agricoli per la vendita diretta.

#### **Art. 13. Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane**

#### **Art. 14. Iniziative per la promozione cinematografica**

Iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.

#### **Art. 15. Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane**

La legge dispone la predisposizione di un piano per l'istruzione con particolare riguardo a:

- collegamento delle scuole poste in tali aree



- coordinamento tra i servizi, pubblici e privati
- collegamento dei comuni montani con i comuni di capoluogo e di provincia e regione
- informatizzazione e progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative

